



Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Milano APS

Via Natta 11 - 20151 MILANO
C.F. 91040070152

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, una associazione di promozione sociale denominata "Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano APS" (di seguito detta anche ARI MILANO APS).

La sezione di Milano dell'associazione radioamatori italiani è stata istituita dal comitato regionale dell'ARI ai sensi dell'Articolo 50 e successivi dello statuto ARI. Tale sezione ha ottenuto successivamente il codice fiscale 91040070152.

L'Associazione Radiotecnica Italiana è stata eretta in ente morale con D.P.R. del 10 gennaio 1950. Nel 1977 l'Associazione Radiotecnica Italiana viene rinominata in Associazione Radioamatori Italiani, sempre con la sezione di Milano afferente.

L'ARI MILANO APS si propone sul territorio della città metropolitana di Milano ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani, a valenza nazionale e del comitato regionale Lombardia, a valenza regionale, alle quali afferisce.

L'ARI MILANO APS si identifica totalmente nella definizione di *amateur radio service* della ITU (International Telecommunication Union) come definita dall'articolo 1.56 delle *Radio Regulations*, il quale descrive l'attività dei Radioamatori come: "[...] a radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest." per lo svolgimento della quale il Governo italiano autorizza l'utilizzo di apposite bande di frequenza dello spettro elettromagnetico, tramite licenze dedicate.

L'ARI MILANO APS ha la propria sede legale ed operativa in via Giulio Natta 11 a Milano.

Le successive variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non comporteranno necessariamente variazioni di statuto, ma potranno essere effettuate

con verbale del consiglio direttivo e comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o registri ai quali è iscritta.

Trattandosi di adeguamento alla riforma del terzo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 di un'associazione preesistente, si garantisce la continuità nei rapporti in essere con enti, istituti bancari ed organizzazioni.

Art. 2 – COMPETENZE

L'ARI MILANO APS ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 – SCOPI

Ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

In particolare, l'ARI MILANO APS si propone di

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i

radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;

- b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di comunicazioni radioamatoriali;
- d) Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- e) costituire elemento di collegamento fra gli associati e la pubblica Amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale;
- f) Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

L'ARI MILANO APS svolge la propria attività in prevalenza con il comitato regionale con il quale si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio consiglio direttivo.

Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicità di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di prodotti cinematografici, nonché l'utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche in forma organizzata e continuativa, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 - CARATTERISTICHE

L'ARI MILANO APS è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi.

In nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i soci, nemmeno in forma indiretta.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'ARI MILANO APS trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di rendiconto. Esso è tipicamente costituito

- a) dalla biblioteca;
- b) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- c) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- d) da beni immobili;
- e) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere precedenti risultante dal libro inventario.

Il patrimonio dell'ARI MILANO APS, comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La perdita di qualifica di socio implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio.

Art. 6 – SOCI

Sono soci dell'ARI MILANO APS tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali. Ulteriori requisiti per lo svolgimento di servizio attivo all'interno dell'associazione possono essere previsti da un regolamento interno.

Si distinguono in soci effettivi e soci juniores. I soci juniores hanno tutti i diritti dei soci effettivi, esercitando il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

I soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.

I soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri soci o l'associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.

Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'ARI MILANO APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'ARI MILANO APS in cui il volontario è socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 – AMMISSIONE E QUOTE

L'appartenenza all'associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

ARI MILANO APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al presidente dell'ARI MILANO APS e, se il consiglio direttivo dell'ARI MILANO APS esprime un parere favorevole, la richiesta di iscrizione viene successivamente inoltrata all'ARI nazionale per il tramite dell'associazione stessa.

Tale procedura si rende necessaria per assicurare a tutti i soci iscritti i servizi e l'assistenza riservati alla

base associata dal "sodalizio ARI" in tutti i diversi livelli operativi, nazionale, regionale e locale.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e della eventuale immatricolazione. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere immediatamente comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica con le relative motivazioni entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La quota sociale coincide con la quota parte disposta dal consiglio direttivo nazionale dell'Associazione Radioamatori Italiani come previsto dallo statuto nazionale ARI per le sezioni per ciascun socio.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci dell'ARI MILANO APS, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto

- a) a prendere parte alle votazioni nelle assemblee dell'ARI MILANO APS;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni dell'ARI MILANO APS;
- c) a servirsi della biblioteca dell'ARI MILANO APS secondo le norme stabilite dal consiglio direttivo;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo nazionale dell'ARI;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà dell'ARI MILANO APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal consiglio direttivo dell'ARI MILANO APS;
- f) di proporre reclamo, attraverso il consiglio direttivo dell'ARI MILANO APS, contro la permanenza nell'associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità

necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI;

- g) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

I soci dell'ARI MILANO APS, sono obbligati

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- a) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- b) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di socio dell'ARI MILANO APS si perde per decesso, recesso o per esclusione.

Per recesso: il socio può in qualsiasi momento recedere dall'ARI MILANO APS. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere inviata anche mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'associazione indirizzata al presidente dell'ARI MILANO APS ed alla segreteria generale dell'ARI entro e non oltre il 30 novembre.

Il consiglio direttivo dell'ARI MILANO APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi. L'azione disciplinare verrà comunicata al comitato regionale Lombardia per i successivi provvedimenti.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio moroso perde la qualità di socio dopo 2 anni di morosità continuata. L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza nell'ARI MILANO APS.

Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità di iscrizione all'ARI MILANO APS.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 10, i soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l'associazione sono deferiti, con delibere del consiglio direttivo, al comitato regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del socio. L'eventuale esclusione comporta all'interessato la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'articolo 9. In ogni caso viene comunque garantito al socio escluso il diritto di replicare agli addebiti e non può essere preclusa allo stesso la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 12 – ORGANI

Sono organi dell'ARI MILANO APS

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il collegio dei probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e debitamente documentate.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci effettivi iscritti all'ARI MILANO APS in regola con il pagamento della quota associativa annua, ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, su convocazione del presidente una volta all'anno normalmente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno e ogni qualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o il collegio dei probiviri o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.

L'assemblea indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo; agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale dell'ARI MILANO APS;
2. delibera le modifiche dello statuto;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal consiglio direttivo sia dal collegio dei probiviri;
5. elegge i membri del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri;
6. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

All'assemblea ordinaria dei soci devono essere sottoposti

- a) il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, e la relazione del consiglio direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'associazione,
- b) la relazione del collegio dei probiviri sulla gestione contabile dell'associazione,
- c) l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

Il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, devono essere trasmessi ai soci con la convocazione dell'assemblea.

L'assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza di entrambi, verrà eletto tra i presenti.

L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata non prima del giorno successivo alla prima.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorrerà acquisire, in proprio o per delega, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un quarto dei soci o rappresentati, purché adottata all'unanimità esclusivamente per modifiche che non riguardino lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le modifiche inerenti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione o l'applicazione degli stessi devono essere deliberate con il voto favorevole a maggioranza rafforzata di tre quarti degli associati, tutti riuniti o rappresentati in assemblea straordinaria.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – POTERI

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per statuto non siano di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- g) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- k) relaziona il comitato regionale sulle attività della sezione.

Art. 16 – COMPOSIZIONE

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci tra i soci medesimi in numero di 5, 7, 9, o 11 membri a seconda delle decisioni dell'assemblea dei soci. Qualora il numero di soci sia inferiore alle trenta unità, l'assemblea dei soci può deliberare di ridurre il numero a 3 membri.

Il consiglio direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il segretario;
- d) il tesoriere. Questi potrà anche non far parte del consiglio direttivo nonché coincidere con il segretario o il presidente.

Il consiglio direttivo inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante dell'ARI MILANO APS che affiancherà il presidente in seno al comitato regionale. In mancanza di uno di essi o di entrambi, è delegabile dal consiglio direttivo a rappresentare l'associazione presso il comitato regionale ogni altro membro del consiglio direttivo, anche convocato telefonicamente con preavviso minimo.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle cariche a, b e c, fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Il nuovo segretario dell'ARI MILANO APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell'ARI nazionale ed al comitato regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Il nuovo presidente dell'ARI MILANO APS, nel più breve tempo possibile, deve provvedere agli aggiornamenti anagrafici presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i membri del consiglio direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la

cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Eventuali sostituzioni o mutamenti nella composizione del consiglio direttivo o dei poteri dei suoi componenti devono essere immediatamente rese pubbliche anche mediante iscrizione nel predetto registro.

Art. 17 – ELEZIONI

Per l'elezione del consiglio direttivo, salvo diversi disposti regolamentari dell'assemblea, il collegio dei probiviri provvede a stabilire le modalità di votazione, e predispone per l'invio a ciascun socio tramite lettera e/o posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica certificata:

- a) l'elenco dei soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i consiglieri e i probiviri;
- b) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano;
- c) le istruzioni per la votazione, l'eventuale scheda, la data di scrutinio e le modalità di comunicazione dell'esito.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate al collegio dei probiviri per iscritto dagli interessati possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal collegio dei probiviri stesso.

Art. 18 – CONVOCAZIONE

Di norma il consiglio direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltro tramite posta elettronica e/o altro mezzo di comunicazione.

Lo stesso avviso deve essere inviato al collegio dei probiviri che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il presidente del consiglio direttivo può convocare i consiglieri ed i probiviri con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del consiglio direttivo senza aver diritto di parola e di voto.

Art. 19 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento del presidente, l'adunanza sarà presieduta dal vice presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (metà più uno).

Le riunioni del consiglio direttivo potranno essere effettuate anche mezzo modalità telematiche (esempio: videoconferenza) e/o con l'utilizzo di eventuali ulteriori metodologie di comunicazione al momento disponibili.

Art. 20 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Nel caso che due o più soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il socio effettivo con maggiore anzianità associativa. La sostituzione può avvenire fino a un massimo di tre consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il consiglio direttivo.

Art. 21 – INCARICHI SPECIALI

Il consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione; al consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'associazione nei limiti della delega.

Il consiglio direttivo può delegare a uno o più soci specifici incarichi o di creare commissioni consultive o gruppi di lavoro per ciascuno degli aspetti dell'attività associativa che riterrà opportuno. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al consiglio direttivo del loro operato.

Gli incarichi sono gratuiti, e danno diritto al solo rimborso spese previa autorizzazione del consiglio direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 22 – LIBRO DEI VERBALI

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle deliberazioni dell'assemblea. Ogni verbale sarà firmato dal presidente e dal segretario, identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell'assemblea con firma del presidente della riunione e del segretario dell'assemblea.

Copia dei verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea devono essere posti a disposizione dei soci secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo stesso.

Art. 23 – LIBRI SOCIALI

Oltre al libro dei verbali, l'associazione deve tenere:

- a) modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore secondo emanazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ARI MILANO APS;
- c) registro dei volontari attivi per assicurazione;
- d) libro degli associati.

Art. 24 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

L'associazione può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli articoli 21 e 22.

CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 – POTERI

Il collegio dei probiviri esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'associazione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l'organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all'assemblea.

Il collegio dei probiviri, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'associazione se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 26 – ELEZIONI

Il collegio dei probiviri viene eletto a scrutinio segreto dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri.

Le elezioni del collegio dei probiviri avvengono contemporaneamente a quelle del consiglio direttivo e valgono gli stessi criteri di eleggibilità previsti per il consiglio direttivo.

Art. 27 – VACANZA DEI PROBIVIRI

In caso di vacanza di un probiviro, i probiviri rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del collegio dei probiviri.

Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato probiviro il socio effettivo con maggiore anzianità associativa. In caso di vacanza di due probiviri, il consiglio direttivo

indica nuove elezioni per il rinnovo dell'intero collegio dei probiviri che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del consiglio direttivo.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 28 – PRESIDENTE

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione e rappresenta la sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal segretario, mantiene i contatti con gli enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dall'amministrazione competente per la regolamentazione del servizio radioamatoriale e presiede le riunioni del consiglio direttivo. Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il presidente rappresenta la sezione in seno al comitato regionale insieme con il rappresentante nominato dal consiglio direttivo dell'ARI MILANO APS come da articolo 16 del presente statuto.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 29 – TESORIERE E SEGRETARIO

Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'associazione, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal presidente.

Il tesoriere redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto economico annuale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Per le operazioni di straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo presidente pro tempore o congiunta con il tesoriere. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate. Della sua attività ne risponde al collegio dei probiviri.

Il segretario provvede a mettere in esecuzione le delibere del consiglio direttivo o di quanto deliberato dall'assemblea dei soci. Egli redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conservando anche contratti,



convenzioni e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 30 – GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal consiglio direttivo.

L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i soci.

Art. 32 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia. L'assemblea autorizza il consiglio direttivo ad apportare al presente statuto eventuali modifiche di carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie per l'iscrizione nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale o adeguamenti richiesti dalla Legge.

Art. 33 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Art. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il consiglio direttivo dell'Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Milano in carica al momento della trasformazione nell'ARI MILANO APS rimane in carica fino alla scadenza del mandato corrente.

Il collegio sindacale dell'Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Milano in carica al momento della trasformazione nell'ARI MILANO APS rimane in carica fino alla scadenza del mandato corrente ricoprendo il ruolo di collegio dei probiviri.

I soci che, alla data entrata in vigore del presente statuto risultano iscritti negli elenchi dell'Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Milano, ottengono senza nessun onere a carico del socio stesso ed in maniera automatica la qualifica di socio dell'ARI Milano APS. Detta condizione è garantita.

Milano, li 16 ottobre 2025

Il presidente

Il segretario

Gian Leonardo Soffizi, Giovanni Garofalo

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

31 OTT. 2025

Registrato in data..... Serie 3 N. 3206
Con €

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCÒ

IL FUNZIONARIO
FEDERICO PICOZZI